



Milano, 12 Novembre 2024

DL OMNIBUS: IN G.U. LA CONVERSIONE IN LEGGE

Publicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2024 n. 236, la conversione in Legge del DL Omnibus (DL 113/2024) che introduce una serie di incentivi fiscali e modifiche normative mirate a stimolare gli investimenti, sostenere i dipendenti e semplificare la conformità fiscale per le imprese in Italia.

La **Legge di conversione** (L. 143/2024) del **DL Omnibus** (DL 113/2024) è stata pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale** dell'8 ottobre 2024 n. 236. Di rilevante importanza sono le novità introdotte nel corso della conversione in Legge, come:

- la possibilità per i soggetti che hanno applicato gli **ISA** e che aderiscono, entro il **31 ottobre 2024**, al **concordato preventivo biennale**, di adottare il **regime di ravvedimento**, versando l'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- il **Bonus Natale** per i dipendenti a determinate condizioni.

Si analizzano le numerose novità fiscali contenute nel testo convertito in Legge.

Bonus investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno (art. 1 c. 1-5)

È istituito un nuovo processo di comunicazione integrativa per accedere al **credito d'imposta ZES** (Zona Economica Speciale). Nel dettaglio, le imprese devono presentare tale comunicazione tra il **18 novembre** ed il **2 dicembre 2024**, per confermare il completamento degli investimenti entro il **15 novembre 2024**. Il mancato rispetto comporterà la perdita del beneficio fiscale.

La comunicazione dovrà anche indicare l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative **fatture elettroniche**.

Inoltre, le Regioni ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono integrare i fondi entro il **15 gennaio 2025** per sostenere gli investimenti nella ZES.

Regime fiscale dei neo-residenti (art. 2)

L'imposta fissa per i **nuovi residenti** è stata aumentata da €100.000 ad **€200.000** per coloro che si trasferiscono dopo il **10 agosto 2024**. Questo regime consente di pagare un'**imposta fissa sui redditi esteri**, anziché le aliquote fiscali standard.

In buona sostanza, coloro che trasferiscono la residenza **fiscale in Italia** possono decidere di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, corrispondendo un'imposta forfettaria di 100.000 euro (che ora passerà a 200.000) per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione. L'adesione al regime deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia od in quella immediatamente successiva.

Bonus Natale (art. 2-bis)

Consiste in un Bonus una tantum di 100 **euro** per i dipendenti con **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**, purché abbiano il coniuge ed almeno un figlio a carico. Le condizioni per poter richiedere il Bonus sono:

- il reddito complessivo del lavoratore dipendente non deve superare i 28.000 euro, considerando specifici redditi esenti ed escludendo i redditi dell'abitazione principale;



- il dipendente deve avere un coniuge (non legalmente separato) ed almeno un figlio, che può essere biologico, adottato o affidato;
- il dipendente deve avere una capacità **fiscale sufficiente**, il che significa che il suo debito fiscale lordo deve superare le detrazioni fiscali applicabili.

Il Bonus non viene concesso automaticamente ed i dipendenti dovranno richiederlo ai propri sostituti d'imposta che ne verificheranno l'idoneità.

Novità relative al concordato preventivo biennale (art. 2-ter e 2-quater)

Quando è irrogata una **sanzione amministrativa** per violazioni riferibili ai periodi d'imposta ed ai tributi oggetto della **proposta di concordato preventivo biennale**, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta ed ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle **sanzioni accessorie** sono ridotte alla metà.

Inoltre, i soggetti che hanno applicato gli indici **sintetici di affidabilità fiscale** e che aderiscono, entro il **31 ottobre 2024**, al concordato preventivo biennale possono adottare il regime di **ravvedimento**, versando l'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La base **imponibile dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

- **5%** per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- **10%** per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 ed inferiore a 10;
- **20%** per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ed inferiore a 8;
- **30%** per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 ed inferiore a 6;
- **40%** per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 ed inferiore a 4;
- **50%** per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Per le **annualità 2018, 2019 e 2022**, i soggetti applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- **10%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- **12%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- **15%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'**aliquota del 3,9%**. In considerazione della pandemia **da COVID-19**, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti applicano le imposte sostitutive diminuite del 30%.

In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione **non può essere inferiore a 1.000 euro**.

Il **versamento dell'imposta sostitutiva** è effettuato in un'unica soluzione entro il **31 marzo 2025** oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza **dal 31 marzo 2025**.

Il **ravvedimento non si perfeziona** se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Per i soggetti:

- a cui si applicano gli indici **sintetici di affidabilità fiscale** che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al **31 dicembre 2027**;
- che non si avvalgono nel ravvedimento in oggetto, a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al **31 dicembre 2025**.

Disposizioni in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3)

Fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 c. 15-quater DL 146/2021 (**1° gennaio 2025**) sono fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 c. 4 DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle **società sportive dilettantistiche** nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024 (entrata in vigore del DL Omnibus).

Bonus sponsorizzazioni sportive (art. 4)

È reintrodotto un **credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive**, che consente alle imprese di richiedere il 50% degli investimenti pubblicitari nello sport, con un tetto di bilancio di €7 milioni per il 2024.

Riduzioni dell'IVA per le attività sportive e per la vendita di cavalli (art. 5 c. 1-4)

Una riduzione dell'aliquota IVA al 5% si applicherà alle **attività sportive invernali** ed alla **vendita di cavalli per scopi non alimentari**, a partire dal 1° gennaio 2025. Quest'ultima modifica consente di applicare un'aliquota ridotta per le vendite avvenute entro l'anno successivo alla **nascita del cavallo**, anziché nel precedente periodo di diciotto mesi.

Tassazione per i lavoratori transfrontalieri (art. 6)

Un nuovo regime fiscale consente a determinati **lavoratori transfrontalieri in Svizzera** di optare per un'aliquota fiscale fissa del **25%** sul loro reddito, a partire dal periodo d'imposta 2024.

Proroga dei termini per l'adeguamento delle esistenze di magazzino e rivalutazione partecipazioni e terreni (art. 7 c. 1-3)

Il **Decreto Omnibus** differisce i termini di pagamento previsti per l'**adeguamento delle esistenze di magazzino** e per la rivalutazione **delle partecipazioni** e dei **terreni** posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Per quanto riguarda la **procedura di adeguamento** delle esistenze di magazzino, il DL Omnibus ha dato più tempo al contribuente, fino allo scorso **30 settembre**, per il versamento della prima delle due rate dovute.

Per la **rivalutazione di terreni e partecipazioni**, il DL Omnibus ha riaperto i termini per l'opzione che consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziato e non negoziato in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1° gennaio 2024 versando un'imposta sostitutiva del 16%. C'è tempo fino al **30 novembre 2024** per il versamento della prima od unica rata delle imposte dovute, nonché la redazione ed il giuramento della perizia di stima da parte del professionista abilitato.

Regime IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica (art. 7-sexies)

Si prevede una modifica al regime IVA per prestazioni sanitarie di **chirurgia estetica** volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica, estendendo il **regime di esenzione dall'IVA**, di cui all'art. 4-quater c. 2 DL 145/2023 (c.d. **DL Anticipi**), riconosciuto per tali tipologie di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, alle **prestazioni effettuate prima del 17 dicembre 2023**.

Nel dettaglio, la norma estende, sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall'IVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo l'esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023 e che non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

Le altre novità

Le altre novità riguardano:

- **Incentivi per gli investimenti fotovoltaici (art. 1 c. 6):** sono introdotte nuove normative per i **sistemi fotovoltaici**, che richiedono che moduli e celle siano prodotti all'interno dell'UE per poter beneficiare di crediti d'imposta. Sono stati specificati anche gli standard di efficienza di questi prodotti.
- **Bonus psicologo (art. 11 c. 5-bis e 5-ter):** aumento di 2 milioni di euro della dotazione 2024 per il Bonus psicologo. Tale Bonus consiste in un contributo per sostenere le spese di psicoterapia per individui con problemi di depressione, ansia e stress. Il Bonus, introdotto nel 2021 e reso strutturale nella Legge di Bilancio 2023, offre un contributo fino a 50 euro per seduta, con un tetto massimo che varia in base al valore ISEE. Per l'uso del Bonus, sono previsti 270 giorni e si devono frequentare psicoterapeuti aderenti all'iniziativa.
- **Carta della cultura Giovani e Carta del merito all'acquisto di strumenti musicali (art. 14 c. 4-bis):** entrambe le carte hanno un valore di 500 euro e sono cumulabili, con la Carta della cultura Giovani assegnata a residenti con ISEE fino a 35.000 euro e la "Carta del merito" a studenti diplomati con 100 centesimi.
- **Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'art. 187 c. 3 - bis testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 18-bis).**
- **Disposizioni finanziarie in materia di PNRR (art. 18-quinquies):** al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90% del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

DL ANTICIPI: LE NOVITA' PREVISTE DAL DECRETO COLLEGATO ALLA MANOVRA 2025

Il Decreto collegato alla Manovra 2025, c.d. DL Anticipi (DL 155/2024), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2024 n. 246. Il Decreto prevede modifiche al concordato preventivo biennale ed al bonus ZES, interventi economici in tema di investimenti e lavoro e disposizioni in materia di Enti territoriali.

Il 19 ottobre 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 il DL 155/2024 (c.d. **DL Anticipi**) recante misure urgenti in materia economica e fiscale ed in favore degli enti territoriali. Tra le novità più importanti si segnala l'art. 7, il quale introduce rilevanti modifiche al DL 113/2024 conv. In L. 143/2024 (c.d. **Decreto Omnibus**) e, in tema di **Riforma fiscale**, al D. Lgs. 13/2024 contenente la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

Le novità sul concordato preventivo biennale (art. 7)

L'art. 7 del DL Anticipi introduce all'art. 2-quater del Decreto Omnibus un nuovo comma, il 6-bis, il quale consente l'accesso al **ravvedimento speciale** per i soggetti che hanno applicato gli **ISA** e che hanno aderito al CPB entro il 31 ottobre 2024, con un **ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro** e che non determinano il reddito con **criteri forfettari**, anche nel caso in cui, per una delle annualità comprese tra il 2018 ed il 2022, abbiano dichiarato:

- una delle **cause di esclusione dall'applicazione degli ISA** correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 DL 34/2020 conv. In L. 77/2020;
- ovvero la sussistenza di una condizione di non **normale svolgimento dell'attività** ex art. 9-bis c. 6 lett. a) DL 50/2017 conv. in L. 96/2017.

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede particolari criteri di calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate. In particolare:

- per le **imposte sui redditi** e le relative addizionali, la base imponibile dell'**imposta sostitutiva** deve essere costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, per l'annualità interessata ed il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l'imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l'**aliquota del 12,5%**;
- per quanto riguarda l'**IRAP**, la base imponibile dell'imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata ed il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l'imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l'**aliquota del 3,9%**.

Viene, infine, introdotto il comma 6-quater, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, determinate con le modalità sopracitate, sono diminuite del 30%.

Conseguentemente a tali modifiche, al c. 10 dell'art. 2-quater del Decreto Omnibus è stata aggiunta un'ulteriore deroga alla possibilità di rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell'unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale per i **periodi d'imposta dal 2018 al 2022**. Tale rettifica, infatti, sarà concessa anche nel caso di **dichiarazione infedele** della causa di esclusione di cui al nuovo comma 6-bis.

Le modifiche al Bonus ZES (art. 8)

L'art. 8 del DL Anticipi apporta alcune modifiche alla disciplina del **credito d'imposta per la Zona economica speciale per il Mezzogiorno** (c.d. **ZES unica**). Il terzo periodo dell'art. 1, c. 1, del Decreto Omnibus è stato, infatti, sostituito con una nuova formulazione, secondo la quale mediante la **comunicazione integrativa** possono essere indicati anche gli ulteriori investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 ed il 15 novembre 2024 unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato ed alla documentazione probatoria. All'art. 1 citato viene introdotto anche un ulteriore comma, il 3-bis, il quale prevede che, nel caso in cui il **credito d'imposta** fruibile risulti pari al limite massimo previsto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è determinato l'ammontare massimo del credito residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti di cui sopra, rapportando l'importo delle eventuali risorse rimanenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.



Interventi economici in tema di investimenti e lavoro (artt. da 1 a 6)

L'art. 2 del DL Anticipi, rubricato “**Rifinanziamento Ape sociale 2024**”, prevede un incremento della relativa autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per il 2025, di 30 milioni di euro per il 2026, di 50 milioni di euro per il 2027 e di 10 milioni di euro per il 2028.

L'art. 3 si occupa, invece, di misure in favore di **grandi eventi**, stanziando importanti cifre per il 2024:

- per i Giochi del Mediterraneo di Taranto previsti per il 2026 ulteriori 25 milioni di euro;
- per provvedere ai costi della XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024 ulteriori 4 milioni di euro;
- per il Giubileo della Chiesa Cattolica è stata autorizzata la spesa di 4 milioni di euro;
- per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina è stata autorizzata la spesa di 500.000 euro.

Con l'art. 5, il Legislatore ha incrementato di 3 milioni di euro il **Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato**, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con il resto della dirigenza pubblica.

In **attuazione al PNRR**, l'art. 6 prevede che, entro il **28 febbraio** di ogni anno, le pubbliche amministrazioni debbano adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi riferibili a ciascun esercizio e che il competente Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile debba verificarne il corretto adempimento. Sono, inoltre, indicate le modalità con le quali il MEF deve provvedere al trasferimento di risorse in via anticipata per supplire ad eventuali carenze di liquidità registrate dalle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR per la realizzazione di queste ultime.

Infine, l'art. 1 del DL Anticipi incrementa anche le risorse e l'autorizzazione di spesa nei confronti di **Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a.**, nonché le risorse ed il fondo per gli investimenti di ANAS S.p.a.; invece, l'art. 4 prevede ulteriori stanziamenti finalizzati alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle **Forze di polizia** e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Disposizioni in materia di enti territoriali (art. 9)

L'art. 9 prevede il riconoscimento delle seguenti somme da riconoscere alle autonomie territoriali:

- 74.418.720 euro alla **Regione siciliana**, subordinatamente all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica, in relazione agli effetti finanziari dovuti alla revisione della disciplina IRPEF e delle detrazioni connesse all'attuazione della riforma fiscale di cui al D. Lgs. 216/2023;
- 5.491.000 euro alla **Provincia autonoma di Trento** relativamente al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per il 2013, in attuazione della Sentenza del TAR Lazio n. 9188/2023.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: CHIARIMENTI DALLE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le FAQ dell'Agenzia chiariscono diversi punti sull'adesione al Concordato preventivo.

In data 8 ottobre 2024, e successivamente in data 15 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi punti sulle regole per aderire al CPB, concordato preventivo biennale.

Pubblicati in una sezione apposita del sito dell'Agenzia delle Entrate, quesiti e risposte ADE, si presentano così suddivisi:

- Calcolo degli acconti ed imposta sostitutiva (Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB),
- Contribuenti forfetari: superamento soglie, aggiornate al 15 ottobre,
- Condizioni di accesso e cause di esclusione (Artt. 10 E 11 del Decreto CPB),

- Casistiche particolari.

Vediamo alcuni chiarimenti.

1) CPB: il limite di 5.000 euro di debiti tributari tra le cause di esclusione

L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB prevede che **possono, comunque, accedere al CPB i contribuenti che hanno estinto i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate ed i debiti contributivi se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro.**

Si chiede se l'importo di 5.000 euro previsto dalla richiamata norma debba essere calcolato considerando, complessivamente, sia i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, sia i debiti contributivi.

L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB stabilisce *"possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. **Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili**".*

Considerato il tenore letterale della disposizione richiamata, **si ritiene che, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.**

2) CPB: si può ravvedere un solo anno di imposta?

Un contribuente ricordava che **l'articolo 20-bis del decreto CPB prevede che "per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese"**.

A tal proposito si chiede se l'esercizio di tale opzione possa essere effettuato solo per uno dei due periodi d'imposta oggetto di CPB.

L'Agenzia delle Entrate conferma che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.

3) CPB forfettari: adesione per chi ha superato la soglia dei 100.000 euro

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che **il contribuente forfettario che supera la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel 2023, ma applica gli Isa, può accedere al concordato.**

Inoltre, con il quesito di cui al paragrafo 6.10 della Circolare n 18/2024 si chiedeva di precisare se un contribuente che ha aderito al CPB previsto per i soggetti forfettari e che, nel corso del periodo d'imposta 2024, ha percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, possa optare, per tale annualità d'imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all'articolo 31-bis del decreto CPB.

In risposta a tale quesito, **è stato chiarito che** la previsione di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 32, comma 1, del **decreto CPB consente**, anche laddove il regime forfettario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, **di applicare le disposizioni relative all'istituto del CPB, compresa quella di cui all'articolo 31-bis del decreto CPB.**

Si chiede se, in tale caso, il contribuente debba applicare alla parte "rimanente" del reddito le ordinarie aliquote IRPEF.

Si conferma che, nel caso prospettato, il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all'articolo 31-bis) del decreto CPB,

mentre la differenza tra reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd "parte eccedente") sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

Vediamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul pagamento degli acconti.

1) CPB: i dubbi sugli acconti chiariti dall'Agenzia delle Entrate

Il calcolo degli acconti ed imposta sostitutiva è disciplinato dagli articoli 20 e 20-bis del Decreto CPB.

In via preliminare, si ricorda che l'articolo 20, comma 2, prevede che *"per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:*

- *a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una **maggiorazione di importo pari al 10 per cento** della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;*
- *b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una **maggiorazione di importo pari al 3 per cento** della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17".*

Il quesito riguardava l'ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria.

Si domandava se il contribuente sia comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (di seguito, decreto CPB).

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, considerato il tenore letterale della norma su indicata, **in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla "differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16", nel caso prospettato il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.**

Nella Circolare n 18/2024, in proposito viene chiarito che **"La maggiorazione può essere determinata come differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025."**

Al riguardo, si chiede conferma che, nel caso in cui l'importo dichiarato in P04 sia negativo, ai fini della determinazione della maggiorazione vada considerato un valore pari a zero.

Si conferma che, attesa la ratio sottesa alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 20 in argomento, la maggiorazione, nel caso in cui il valore dichiarato in P04 sia negativo, debba essere determinata sulla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e zero.

Alle medesime conclusioni si può giungere per la determinazione della "parte di reddito eccedente" ai fini dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB.

Infine, veniva domandato se **nel caso in cui venga esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva** di cui all'articolo 20-bis del Decreto CPB, **l'eventuale eccedenza degli acconti versati rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, possa essere compensata con l'imposta sostitutiva.**

L'Agenzia delle Entrate con una FAQ del 17 ottobre conferma che, in sede di determinazione del saldo relativo all'imposta principale, **potranno essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite.**

L'eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 20-bis, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva.

CPB: AMPLIATA LA PLATEA DEGLI ISA AMMESSI

Nella G.U. del 19 ottobre 2024 le regole del correttivo al CPB approvate nel Collegato Fiscale per i soggetti ISA e in vigore dal 20 ottobre 2024

E' stato pubblicato nella GU n 246 del 19 ottobre 2024 il Decreto n 155/2024 con **Misure urgenti in materia economica e fiscale ed in favore degli enti territoriali.**

Il Decreto contiene, all'art 7, un **correttivo per il Concordato preventivo biennale degli ISA.**

Sinteticamente, **si modifica l'imposta sostitutiva**, per le annualità ancora accertabili, **dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.**

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

1) CPB: il vigore il correttivo per gli ISA

Viene approvato il correttivo per il CPB degli ISA prevedendo che all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

- **i soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 ed il 2022**

- a) **hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA** correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- b) **ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.**

Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

- a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata ed il valore dello stesso **incrementato nella misura del 25%;**

- b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), **l'aliquota del 12,5%;**

- c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del **25%;**

- d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), **l'aliquota del 3,9%.**

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30%.

OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025

Fatturazione elettronica: norme nazionali e UE in attesa della definitiva approvazione del pacchetto VIDA

L'UE ha accolto la proroga fino al 31 dicembre 2025 delle fatture elettroniche richiesta dall'Italia lo scorso 11 aprile, la decisione è attesa in Gazzetta dell'Unione.

Ricordiamo che questa è la terza richiesta presentata per dare piena attuazione alla fatturazione elettronica nazionale in attesa dell'entrata in vigore della **Direttiva VIDA**.

Facciamo il punto su come si conciliano norme UE e nazionali.

Lo scorso maggio si è tenuta la riunione del **Consiglio Ecofin per il pacchetto IVA UE**. Durante l'incontro non si è, però, raggiunto un accordo definitivo, a causa dell'Estonia, contraria all'espansione delle **norme sulle piattaforme digitali IVA** come riformulate.

Pertanto, **nel mese di novembre prossimo, è prevista una nuova convocazione dell'Ecofin.**

Ricordiamo che Il Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN) è responsabile della politica dell'UE in tre settori principali:

- politica economica,
- questioni fiscali,
- e regolamentazione dei servizi finanziari.

Il Consiglio Ecofin è composto dai Ministri delle Finanze di tutti gli Stati membri.

Le riunioni Ecofin si svolgono generalmente una volta al mese.

Venendo alla proroga per la fatturazione elettronica dell'Italia, in tale contesto, si prevede che sarà valida fino al 31 dicembre 2025 o, se precedente, fino alla data da cui troveranno applicazione le disposizioni nazionali attuative del pacchetto Vida.

Va evidenziato che la **proposta di decisione** di esecuzione del Consiglio UE presentata dalla Commissione COM (2024) 447, in corso di approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione **accordata all'Italia, garantisce la piena operatività e continuità della e-fattura nazionale in prossimità della scadenza, del 31 dicembre 2024**, come accordata con la seconda richiesta presentata dall'Italia nel 2021.

L'Italia ha richiesto tre proroghe in relazione agli articoli 218 e 232 della direttiva Iva, che disciplinano le regole per le fatture elettroniche.

La nuova autorizzazione in corso di rilascio si caratterizza, però, per la sua applicabilità per un periodo variabile, in quanto risulterà operativa sino alla prima di due date:

- al ricorrere della scadenza stabilita al 31 dicembre 2025,
- ovvero alla data da cui gli Stati membri saranno chiamati ad adottare le eventuali disposizioni nazionali attuative del pacchetto Vida.

Nel prossimo Ecofin di novembre dovrebbe essere approvato l'impianto normativo modificativo della direttiva Iva, una volta raggiunto l'accordo con l'Estonia circa le piattaforme di e-commerce.

Facendo affidamento sul testo in discussione prossimamente presso l'Ecofin, a seguito dell'accordo Vida e della pubblicazione delle modifiche alla direttiva Iva, **gli Stati membri saranno, infatti, liberi di imporre schemi di fatturazione elettronica esclusivamente per le transazioni nazionali senza l'approvazione preventiva della Commissione**, mentre l'emissione di fatture elettroniche non sarà più soggetta all'accordo del cliente.

I soggetti passivi di imposta dovranno adeguarsi per ricevere le fatture elettroniche se uno Stato membro introduce un regime nazionale.

LAVORATORI DIPENDENTI: DECUBILI SOLTANTO LE SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA TRACCIATE

Obbligo di pagamento tracciato a partire dall'esercizio 2025 per la deduzione delle spese di trasferta e per quelle di rappresentanza.



Lo prevede l'articolo 10 del DDL di bilancio 2025 per tutte le spese di vitto ed alloggio e per quelle di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea. La stretta sulle deduzioni riguarderà sia l'Ires, sia l'Irap. I movimenti finanziari tracciati saranno necessari per escludere la tassazione dei rimborsi spese di vitto ed alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea (taxi e Ncc), ai fini del reddito di lavoro dipendente. Si introduce infine l'obbligo, per la Pubblica Amministrazione, quando effettua pagamenti a dipendenti per importi superiori a 2.500 euro, di verificare se il beneficiario abbia cartelle di pagamento insolute.

Nell'area dei rimborsi spese per trasferte (vitto, viaggio ed alloggio) sono talvolta presenti, in particolare nelle imprese di minori dimensioni e nei piccoli professionisti, fenomeni di vera e propria evasione fiscale e contributiva che si attuano mediante il "rigonfiamento" delle spese che il dipendente o l'amministratore dichiara di avere sostenuto e che gli vengono rimborsate; operazione che è consentita solo laddove il dipendente documenti la spesa con semplici ricevute pagate per contanti.

La stretta è finalizzata ad azzerare, o quanto meno ridurre, questi fenomeni attraverso la modifica di quattro disposizioni del Testo Unico, tutte con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Comune alle modifiche è la nuova condizione di tracciabilità dei pagamenti per ottenere la rilevanza fiscale del costo rimborsato per l'impresa od il professionista, da un lato, e la non imponibilità del rimborso per il percettore, dall'altro.

La modifica all'articolo 51 comma 5 del Tuir stabilisce che l'esenzione dalla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti dei rimborsi per spese di vitto ed alloggio e per trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea si applicano solo se le spese di cui si chiede il rimborso sono pagate a monte con versamenti bancari e postali o con altri mezzi di pagamento tracciati.

TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: IN SCADENZA IL 15 NOVEMBRE 2024

Il Decreto Omnibus ha previsto la proroga della misura agevolativa per ASD e SSD sulle sponsorizzazioni: termini per le domande e regole generali

Il Decreto Omnibus, **in vigore dal 10 agosto 2024, contiene una agevolazione per le ASD e SSD**, relativamente alle spese di sponsorizzazione.

Vediamo i dettagli per **presentare le domande entro il 15 novembre 2024**.

1) Tax credit sponsorizzazioni sportive 2024: la proroga al 15 novembre 2024

Con l'art 4 del decreto si prevede, **al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni sul bonus sponsorizzazioni sportive**, di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, **si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024**.

La misura è di fatto una proroga del bonus.

Viene precisato che per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa.

2) Tax credit sponsorizzazioni sportive 2024: chi riguarda

Come precisato dal decreto, **l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro**.

Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione.

Attenzione al fatto che **le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.**

Viene previsto che, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n. 398/1991.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine, attenzione al fatto che sul sito web del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è pubblicato, con efficacia di pubblicità notizia, apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, n. 196.

DOMANDE E RISPOSTE

“Considerato il regime di esenzione Iva per il Terzo settore, introdotto dal DL 146/2021 (articolo 5, commi 15 quater, quinquies e sexies), la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2025 dal decreto Milleproroghe (DL 215/2023, n. 215, convertito in Legge 18/2024), le associazioni di promozione sociale (APS) e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dovranno, per le quote associative, emettere fattura con invio al Sistema di interscambio (Sdi) oppure saranno tenute all'invio telematico dei corrispettivi? La stessa domanda si pone nel caso in cui l'associazione applichi il regime della Legge 398/1991”.

Come definito dall'articolo 4, quarto comma, del DPR 633/1972 e dal seguente articolo 10, quarto e quinto comma, in vigore dal 1° gennaio 2025, le quote associative degli enti del Terzo settore continueranno a beneficiare dell'esclusione da Iva e, quindi, non saranno soggette a fatturazione, né a corrispettivi telematici.

Le novità in essere, a partire dal 1° gennaio 2025, riguarderanno, infatti, solo le attività definibili come commerciali, che saranno soggette a corrispettivi specifici.

Verranno comprese tra le attività esenti, per le APS, «le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona». E, ancora, saranno esenti «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto e la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti da parte di associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e della legge 287/1991».

Per le ASD, rientreranno nelle attività esenti «le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le



medesime attività». Saranno, invece, imponibili «le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse non strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona», ed anche «le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a non soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona». Ancora, saranno imponibili «la cessione di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, effettuate prevalentemente ai propri associati e la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci e non soci da parte degli enti associativi (comprese le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e della legge 287/1991)». Sempre per le ASD, infine, saranno imponibili «le cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche in conformità alle finalità istituzionali».

Relativamente all'eventuale obbligo di fatturazione in regime di Legge 398/1991, occorre precisare che, nell'ambito di tale regime, nel limite dei 400.000 euro, permane la previsione di esonero dalla certificazione dei corrispettivi e della fatturazione, eccetto che per le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione e per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, e per le prestazioni pubblicitarie.

“Un socio e presidente di una ASD può fatturare alla stessa una prestazione professionale, o ciò costituirebbe una distribuzione indiretta di utili? Inoltre, lo stesso soggetto può sponsorizzare un evento della ASD attraverso una Srl, di cui è socio unico e rappresentante legale?”

Premesso che la prestazione professionale svolta dovrà essere di natura sportiva o, comunque, inerente all'attività della ASD, è possibile instaurare un rapporto di collaborazione autonoma tra l'associazione ed il suo presidente legale rappresentante, attraverso il conferimento di un incarico professionale, che stabilisca preventivamente la durata dell'incarico ed il compenso. Quest'ultimo dovrà essere coerente con il tipo di attività esercitata.

L'incarico dovrà essere deliberato dal consiglio direttivo e, considerata la duplicità delle posizioni in capo al presidente, per ovviare ad un conflitto di interessi, dovrà essere approvato con la sua astensione. Inoltre, l'incarico e la sua accettazione dovranno essere previsti in un documento scritto, che faccia riferimento al verbale della riunione del consiglio direttivo della ASD, firmato per conto dell'associazione da un consigliere delegato allo scopo. Infine, l'incarico dovrà essere conferito prima che avvenga la prestazione e dovrà tenere conto, relativamente al compenso, dei limiti retributivi posti dall'articolo 90 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003). Relativamente alla sponsorizzazione, presumendo l'esistenza di un contratto redatto tra le Parti, che faccia riferimento esplicito e dettagliato all'oggetto della sponsorizzazione, ed a cui seguano la relativa fatturazione ed il pagamento tracciato con corrispettivi conformi ai prezzi di mercato ed all'utenza, si ritiene che l'operazione sia possibile.

Anche in questo caso, per eliminare il conflitto di interessi, occorre che il contratto di sponsorizzazione sia deliberato preliminarmente dal consiglio direttivo della ASD con l'astensione del presidente, e che venga firmato, per conto dell'associazione, da un consigliere delegato allo scopo.

“Nel 2023, sono stati fatti diversi investimenti di importo notevole per la costruzione di un nuovo centro sportivo (codice Ateco 93.11), comprendente bar, piscina, e campi di calcio e di padel. Poiché gli investimenti riguardano l'anno 2023 e l'ubicazione del centro sportivo è in Puglia, si potrebbe presentare domanda per fruire del credito d'imposta Mezzogiorno in relazione alle attrezzature del campo da padel (reti e vetri esterni, a eccezione della platea)? Inoltre, si potrebbe presentare una domanda di credito d'imposta in relazione alle attrezzature del campo da padel (reti e vetri esterni, a eccezione della platea) e si potrebbe presentare una domanda di credito d'imposta per la piscina in vetroresina, la pompa per il riciclo dell'acqua e le altre attrezzature del centro sportivo?”

Occorre, innanzitutto, fare presente che, sotto il profilo soggettivo, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 34/E/2016, ha chiarito che il credito d'imposta di cui si discute spetta non solo ai soggetti titolari di reddito d'impresa, ma anche agli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Ciò posto, rientrano nell'agevolazione prevista dalla legge 208/2015 (di Stabilità per il 2016) gli investimenti in beni strumentali nuovi rappresentati da macchinari, impianti ed attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (non di mera sostituzione), e destinati a strutture produttive già esistenti, o che vengono impiantate nel territorio. Il richiamo ad un progetto di investimento iniziale va interpretato nel senso che l'investimento imprenditoriale deve avere carattere strutturale (creazione di una nuova struttura produttiva, ampliamento della capacità esistente, diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, cambiamento fondamentale del processo produttivo).

Nel caso prospettato, se gli investimenti indicati riguardano l'attività commerciale esercitata, si ritiene che gli stessi integrino il citato requisito di accesso all'agevolazione, perché comportano un ampliamento dei servizi offerti dal centro sportivo sul mercato. Si precisa, inoltre, che l'accesso all'agevolazione va valutato con riferimento ai singoli beni di cui si compone l'investimento, che saranno agevolabili se costituiscono beni strumentali nuovi rappresentati da macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili secondo corretti principi contabili (in particolare, il principio Oic 16) nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'articolo 2424 del Codice civile.

Infine, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, nel corso di Speciale Telefisco settembre 2024, ha chiarito che è possibile presentare l'istanza di accesso al credito d'imposta di cui si discute, in relazione alle spese sostenute nel corso del 2023, entro il 31 dicembre 2024.

“Un Comune può dare in affidamento diretto la gestione della piscina pubblica comunale, oppure è necessaria la procedura ad evidenza pubblica?”

Come principio di carattere generale, le concessioni pubbliche (quindi anche la gestione della piscina comunale) sono affidate mediante procedure ad evidenza pubblica specificamente dettate dalle disposizioni di cui agli articoli 182 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici o Codice degli appalti).

In alternativa, e per concessioni al di sotto della soglia europea (5.382.000 euro), l'articolo 187 del D. Lgs. 36/2023 prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata “senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”.

L'attuale Codice dei contratti pubblici non prevede, quindi, per le concessioni, procedure di affidamento diretto, come peraltro recentemente ribadito anche dal Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti con pareri 2409 e 2441 del 17 aprile 2024 e confermato dalla recente giurisprudenza amministrativa (Tar Emilia-Romagna Parma 155/2024).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

